



“Rifugiati: percorsi didattici”

DEFINIZIONI UFFICIALI - GLOSSARIO

Il giorno 20.12.2011 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 337/9 tra le direttive è stata pubblicata la DIRETTIVA 2011/95/UE del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA datata 13 dicembre 2011 (che tutti gli Stati membri dell'Unione dovranno recepire entro il mese di dicembre 2013 *NdR*) e recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Di seguito si riportano gli articoli 1 e 2 del Capo I.

Capo I - Disposizioni Generali -

Articolo 1

Obiettivo

la presente direttiva stabilisce norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);
- b) «beneficiario di protezione internazionale»: la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g);
- c) «convenzione di Ginevra»: la convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- d) «rifugiato»: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;
- e) «status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;
- f) «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire



“Rifugiati: percorsi didattici”

un grave danno come definito all'articolo 15, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;

h) «domanda di protezione internazionale»: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata;

i) «richiedente»: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva;

j) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese di origine, del beneficiario di protezione internazionale che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

— il coniuge del beneficiario di protezione internazionale, o il suo partner non sposato, avente con questi una relazione stabile, se la normativa o la prassi dello Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi,

— i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del beneficiario di protezione internazionale, a condizione che siano non sposati, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni della normativa nazionale,

— il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato;

k) «minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;

l) «minore non accompagnato»: il minore che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri; IT 20.12.2011 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337/13

m) «permesso di soggiorno»: qualsiasi titolo o autorizzazione rilasciati dalle autorità di uno Stato membro nella forma prevista dalla normativa nazionale, che permetta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide di soggiornare nel territorio dello Stato membro stesso;

n) «paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.



“Rifugiati: percorsi didattici”

➤ VERSO UNA PROCEDURA DI ASILO UNICA E PIÙ EQUA PER UNO STATUS UNIFORME IN TUTTA L'UE¹

Il Parlamento Europeo il 27 ottobre 2011, ha approvato la proposta di rettifica alla Direttiva Qualifiche (2004/83/CE), in materia di attribuzione dello status di rifugiato o bisognoso di protezione internazionale per cittadini di Paesi terzi o apolidi e della Direttiva Procedure.

Per quanto riguarda la **Direttiva qualifiche**² la proposta ha questi obiettivi:

- chiarire alcuni concetti giuridici utilizzati per definire i motivi che giustificano la protezione, quali "soggetti che offrono protezione", "protezione all'interno del paese d'origine" o "appartenenza a un determinato gruppo sociale". Ad esempio, nell'esaminare una domanda si terrà maggiormente conto delle questioni di genere. Grazie a questi chiarimenti le autorità nazionali saranno in grado di applicare i criteri con più sicurezza e potranno distinguere più rapidamente tra chi ha effettivamente bisogno di protezione internazionale e chi no;
- eliminare le differenze che non possono più ritenersi giustificate nel livello dei diritti concessi ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria. Le modifiche riguardano la durata dei permessi di soggiorno e l'accesso all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria e al mercato del lavoro;
- rafforzare l'accesso effettivo ai diritti già riconosciuti dalla direttiva, tenendo conto dei problemi specifici di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale. Questi ultimi non possono ad esempio chiedere alle autorità del proprio paese il rilascio di prove documentali dei loro titoli di studio o delle loro qualifiche professionali. Di conseguenza, la proposta cerca di aiutarli a superare queste difficoltà pratiche, agevolando il riconoscimento delle loro qualifiche e l'accesso alla formazione occupazionale e agli strumenti di integrazione.

L'UNHCR (Bureau for Europe) ha pubblicato a febbraio 2012 i suoi commenti sulla proposta modificata di rifusione della Direttiva Procedure, presentata dalla Commissione europea a giugno 2011. Il lavoro dell'UNHCR, che analizza e commenta la proposta modificata della Commissione, è molto approfondito e contiene una serie di spunti e raccomandazioni che andrebbero tenuti in considerazione dal legislatore europeo o che potrebbero tornare utili per future ulteriori modifiche. La revisione degli strumenti del "pacchetto asilo" è attualmente in corso e, contrariamente a quanto è avvenuto per la "prima fase" (adozione con voto all'unanimità nel Consiglio dopo semplice consultazione del Parlamento europeo), l'adozione delle nuove misure deve avvenire secondo la procedura ordinaria, dunque con l'accordo fra Parlamento europeo e Consiglio (quest'ultimo peraltro deliberando a maggioranza qualificata, non all'unanimità). La Commissione europea, nell'adempimento del suo compito di avviare la procedura con una sua proposta, aveva già presentato un primo testo di rifusione della Direttiva Procedure nel 2009. Tale proposta, pur appoggiata dal Parlamento europeo, non aveva tuttavia fatto progressi in sede di Consiglio, dove era stato impossibile arrivare ad una posizione sul testo. Ecco perché, nel giugno 2011, la Commissione ha avanzato una proposta modificata.

¹ Riferimenti normativi: Direttiva Qualifiche (2004/83/CE) e Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 (G.U. dell'Unione europea n. L 337/9 del 20.12.2011).

² <http://www.immigrazione.biz/upload/2004%20DIRETTIVA%20QUALIFICA%20STATUS%20RIFUGIATO.pdf>

<http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=248>



“Rifugiati: percorsi didattici”

Per quanto riguarda la **Direttiva procedure**³ la proposta ha questi obiettivi:

- predisporre una procedura unica semplificando e razionalizzando le procedure di asilo e riducendo l'onere amministrativo a carico degli Stati membri;
- facilitare l'accesso alle procedure di esame. Coloro che desiderano presentare domanda di protezione internazionale devono disporre delle informazioni necessarie e di consulenza adeguata fin dall'inizio della loro permanenza nel territorio. Le guardie di frontiera, le forze di polizia e le altre autorità che per prime entrano in contatto con le persone che chiedono protezione avranno un'idea più precisa di come procedere nei loro confronti;
- rendere più efficace la procedura di esame delle domande. Una delle misure più importanti è l'introduzione di un termine generale di sei mesi per ultimare le procedure di primo grado. La proposta concede agli Stati membri un periodo di transizione di tre anni affinché possano adeguarsi a tale termine. Inoltre, la proposta semplifica e chiarisce concetti e meccanismi procedurali, tra i quali il concetto di "paese di origine sicuro", l'obbligo dei richiedenti asilo di collaborare con le autorità nazionali o le procedure accelerate. Le modifiche servono ad assicurare un accesso più rapido alla protezione per chi ne ha veramente bisogno;
- migliorare la qualità delle decisioni in materia di asilo. La proposta rafforza le garanzie procedurali, in particolare per le persone vulnerabili, quali le vittime di tortura o i minori non accompagnati. Il personale che entra in contatto con i richiedenti asilo dovrà disporre delle competenze necessarie;
- assicurare l'accesso dei richiedenti asilo a un ricorso effettivo in linea con gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto comunitario e internazionale. La proposta precisa che i giudici devono riesaminare in fatto e in diritto le decisioni di primo grado, e stabilisce norme chiare riguardo all'effetto sospensivo dei ricorsi. Le modifiche assicurano coerenza con gli sviluppi della giurisprudenza in materia di diritto alla difesa, principio della parità delle armi e diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

La commissaria per gli Affari interni, Cecilia Malmström ha dichiarato "che si tratta di una tappa fondamentale verso la realizzazione di un ambizioso obiettivo: fare approvare tutte le proposte della Commissione in materia di asilo entro dicembre 2013, come richiesto dal Consiglio europeo nel programma di Stoccolma".

³ <http://asiloineuropa.blogspot.com/2011/05/direttiva-procedure-scheda.html>

<http://asiloineuropa.blogspot.com/2012/02/proposta-modificata-di-una-nuova.html>